



Tel./ (095)7720618

COMUNE DI MALETTO

(PROVINCIA REG.LE DI CATANIA)

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

UFFICIO TECNICO COMUNALE

BOZZA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

In occasione dei tradizionali festeggiamenti per le sagre e feste paesane, il Comune di Maletto può concedere, negli spazi all'uopo stabiliti, la occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, direttamente ai singoli richiedenti, sotto l'osservanza delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Il Comune potrà concedere l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante in periodi diversi da festività o sagre paesane, salvo il mese precedente le manifestazioni stesse.

Dalla suddetta limitazione sono esclusi gli spettacoli circensi e rappresentazioni di altro tipo.

Art. 2 – Requisiti e documentazione occorrenti per l'Assegnazione delle aree

Per poter ottenere l'assegnazione delle aree nelle singole posizioni o località destinate a sede di parchi di divertimento, sagre e feste tradizionali, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta da bollo, diretta al Sindaco, indicante:

- ❑ le generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, degli estremi del codice identificativo dell'attrazione e della partita IVA;
- ❑ L'esatta denominazione dell'attrazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 18.03.1968, n.337; si precisa che, in caso di denominazione non conforme, la domanda non verrà valutata;
- ❑ le esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei cariaggi.
- ❑ il numero di codice identificativo dell'attrazione;

L'istanza deve, inoltre, essere corredata:

1. da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 art.47 dalla quale si evince:
 - a) gli estremi del codice identificativo dell'attrazione;
 - b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato;
2. una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;

La predetta istanza, con la relativa documentazione, potrà essere presentata sia brevi mani presso l'Ufficio protocollo del Comune che rilascerà all'interessato, per ricevuta, una copia dell'istanza indicante il numero di protocollo, sia a mezzo Raccomandata A.R..

Le domande, debitamente corredate dalle indicazioni e dalla documentazione sopra richiesta, devono essere presentate almeno 120 giorni prima della data di inizio della festa in occasione della quale si chiede l'assegnazione delle aree pubbliche.

In caso di istanze presentate a mezzo Raccomandata A.R. farà fede, ai fini della tempestiva presentazione, la data di invio del plico, come risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Le domande pervenute dopo il periodo utile di presentazione saranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le richieste (le domande) validamente presentate nei termini.

All'atto del rilascio della concessione gli interessati dovranno presentare in originale od in copia conforme all'originale al Comune i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti, ovvero la incompleta presentazione della domanda, comporterà l'esclusione dall'assegnazione dell'area richiesta e di ogni ulteriore beneficio ad essa connesso.

Art. 3 – Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni; per singole attrazioni di spettacoli viaggianti, da installare nelle aree e piazze individuati dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

Ai circhi equestri, data la particolarità delle loro esigenze, le relative assegnazioni di aree potranno essere concesse dall'Ufficio competente, su parere del Comando di Polizia Municipale per esigenze connesse alla viabilità.

La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita al Responsabile dello SUAP;

Art. 4 – Rilascio concessione

L'Ufficio competente, entro 60 giorni, provvede al rilascio del provvedimento di ammissione ovvero al rigetto dell'istanza con provvedimento motivato.

Le decisioni sulle domande tempestivamente presentate saranno comunicate agli interessati almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione del provvedimento con cui la domanda viene accolta gli interessati dovranno versare il plateatico nelle forme e modi stabiliti.

Il mancato pagamento della tassa e degli oneri connessi nel termine di cui sopra determinerà l'automatica esclusione dalla graduatoria dell'istante inadempiente ed il conseguente scorrimento della graduatoria medesima.

Art. 5 – Requisiti preferenziali per l'assegnazione

La graduatoria di cui al precedente art.4 sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:

a) Anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione: punti 3 per ogni anno di esercizio senza interruzione.

L'anzianità di frequenza viene a cessare:

- quando al titolare subentra altra persona nell'esercizio della stessa attrazione;
- quando il titolare sostituisce la propria attrazione con altra di tipo diverso;
- quando per qualsiasi motivo rinuncia all'assegnazione.

b) Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante a mezzo data di iscrizione camerale: punti 1 per ogni anno.

L'anzianità di mestiere specificatamente si riferisce all'attrazione esercitata ininterrottamente a decorrere dall'iscrizione camerale.

c) anzianità di residenza: Comunale punti 10, Provinciale punti 7, Regionale punti 5.

Art. 6 – Concessione

La concessione è strettamente personale. Il concessionario è tenuto inoltre a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Al concessionario è assolutamente vietato sub-concedere e/o locare a terzi l'area assegnata e/o l'impianto in essa esistente, o, in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento giuridico ed anche in via di fatto, consentire a terzi la gestione e/o l'utilizzazione dell'area medesima e/o dell'impianto in essa esistente.

La violazione del superiore divieto comporta la revoca immediata della concessione stessa, nonché l'esclusione del concessionario dalle future concessioni, salvo l'ulteriore, eventuale, risarcimento dei danni.

E' vietato altresì variare le misure di ingombro delle attrezzature comprese le carovane e i carriaggi, salvo istanza motivata da presentare al Sindaco, per ragioni di agibilità o di funzionalità debitamente autorizzata.

Art. 7 – Successione nell'esercizio dell'attrazione

In caso di morte del titolare di una attrazione, da estendere anche nel caso in cui il titolare si dovesse ritirare dall'attività per qualsiasi motivo, al coniuge ed ai parenti sino al primo grado conviventi e/o coadiuvanti alla conduzione dell'attrazione stessa, è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal titolare, fino a quando l'attrazione rimanga di proprietà del componente il nucleo familiare del titolare e sempre che la stessa sia dallo stesso direttamente gestita.

Qualora il decesso del titolare, o il ritiro dell'attività, avvenga durante la manifestazione per la quale lo stesso ha già ottenuto la concessione i soggetti di cui al comma precedente possono continuare a gestire l'attrazione sino alla fine della manifestazione e per tutto il periodo per il quale la concessione è stata rilasciata.

Art. 8– Allestimento dell'impianto

E' fatto obbligo ai concessionari di provvedere alla installazione degli impianti entro il giorno indicato nell'atto di concessione ed è vietato l'abbandono del parco prima del termine della concessione stessa, pena la perdita dell'anzianità, l'esclusione dalle assegnazioni successive o di qualsiasi altro diritto, salvo l'ulteriore, eventuale, risarcimento dei danni (danno emergente e lucro cessante).

In ogni caso l'abbandono dell'area prima del termine della concessione e/o l'installazione degli impianti successivamente al giorno indicato nella concessione, per qualsiasi causa avvenuta, non dà, al concessionario, alcun diritto al rimborso delle tasse e degli oneri versati, né delle spese effettuate per l'ottenimento della concessione medesima e per l'installazione e la gestione dell'attrattiva.

L'allestimento materiale del parco, nonché la sistemazione delle carovane di abitazione e dei camion ha luogo negli spazi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti di Polizia Municipale.

Prima di occupare l'area assegnata, il concessionario deve dimostrare di aver assolto al pagamento del plateatico, esibendo a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, la relativa ricevuta.

La mancata occupazione dell'area assegnata non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 9 – Limitazioni e divieti

E' consentita la diffusione di musiche e canti. L'uso di amplificatori sonori potrà essere consentito a basso volume limitatamente all'orario e modalità stabiliti dai vigenti regolamenti comunali.

Non possono essere installate attrazioni o giochi uguali o similari.

E' vietato calpestare gli spazi erbosi, abbandonare rifiuti od altri oggetti nell'area data in concessione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, tramite servizi autorizzati, alla raccolta dei rifiuti solidi con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie dettate in materia.

L'attrazione e gli spettacoli non dovranno essere in nessun modo contrari all'ordine pubblico ed al buon costume e non dovranno recare rumori molesti, scuotimenti, spari e non essere in alcun modo offensivi o molesti.

L'Amministrazione comunale concedente resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente l'attività svolta dai concessionari.

Art. 10 – Nomina rappresentante

I concessionari possono nominare, nel loro ambito, un rappresentante.

L'Ufficio SUAP, di cui all'art.3, può invitare il rappresentante nominato a partecipare alle proprie riunioni per una migliore organizzazione e funzionalità dell'attività e rapporto con gli uffici comunali e per risolvere questioni che possono insorgere nella disposizione delle attrazioni.

Art.11 – Aree private

Lo svolgimento di attività attrazionistiche non può essere svolta fuori delle aree previste dall'Amministrazione comunale o su aree private.

Art. 12 – Inosservanza delle disposizioni

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sarà punita a norma di legge e, nei casi più gravi, con la revoca immediata della concessione e con la perdita del diritto di anzianità previsto dal precedente art.5, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 13 – Norme transitorie

Limitatamente all'anno in corso, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, la comunicazione agli interessati, circa il rilascio o meno della Concessione sarà comunicata quindici giorni prima della manifestazione.

Gli interessati dovranno procedere al pagamento di quanto dovuto entro giorni otto della comunicazione di cui sopra.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di polizia urbana e di occupazione del suolo pubblico.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo, entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo Pretorio, per 15 giorni.